

Prot.n.3/21-na

Circ.n.3/21

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Alle Segreterie regionali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Scuole dell'infanzia FISM
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 25 gennaio 2021

Oggetto: comunicazione delle rette di frequenza agli asili nido e delle spese scolastiche diverse da quelle universitarie

- **Comunicazione delle rette di frequenza agli asili nido**

Ai sensi del Decreto 30/01/2018 del Ministero delle Finanze gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette di frequenza, **comunicano all'Anagrafe tributaria entro il 28 febbraio prossimo**, con riferimento a ciascun iscritto, i dati relativi alle **spese per la frequenza degli asili nido** e per gli altri servizi educativi all'infanzia ("sezioni primavera") sostenute nell'anno precedente dai genitori. La detrazione massima prevista è pari a 632 euro per ogni figlio.

La comunicazione va effettuata tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998).

Con la medesima comunicazione e con riferimento ai dati relativi all'anno precedente, i soggetti che **erogano rimborsi riguardanti le citate rette** (Comuni, Regioni, welfare aziendali ecc.) trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido, **una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.** (art 1 comma 3 del suddetto decreto MEF)

A tal fine è da tenere presente che l'anno 2020 è stato interessato dalla Pandemia Covid 19 e che a fronte di eventuali rette incassate nei periodi di chiusura dell'attività didattica ed educativa, gli asili nido hanno provveduto, successivamente, al rimborso intero o parziale delle rispettive rette.

E' interessante una risposta che l'Agenzia Entrate ha pubblicato in merito ai rimborsi delle rette, presente in una FAQ sul sito dell'Agenzia Entrate che si riporta per intero:

Domanda: Pagamento della retta da parte di un soggetto diverso dal genitore del minore

In caso di pagamento della retta per la frequenza degli asili nido da parte di un soggetto diverso dal genitore del minore (per esempio, il Comune che versa a un nido privato convenzionato con lo stesso una quota quale abbattimento della retta a fronte della convezione stipulata fra le parti), qual è il soggetto tenuto alla trasmissione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate? Inoltre, il Comune in caso di erogazione di un rimborso ai genitori riguardanti le rette relative alla frequenza dell'asilo nido è tenuto alla trasmissione della comunicazione contenente i dati dei relativi rimborsi?

Risposta

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 30 gennaio 2018 ha previsto l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le spese sostenute nell'anno precedente dai genitori per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido e di rette per i servizi formativi infantili. Pertanto, se la retta per la frequenza dell'asilo nido è stata pagata da un soggetto diverso dal genitore del minore la comunicazione in esame non deve essere trasmessa. In tal caso infatti la spesa non risulta detraibile ai fini dell'Irpef. Nel caso di rimborsi da parte del Comune delle rette relative alla frequenza dell'asilo nido ai genitori del minore, secondo quanto previsto al comma 3 del citato articolo 1, lo stesso Comune deve trasmettere la comunicazione contenente i dati dei rimborsi erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

- **Comunicazione delle spese scolastiche per scuole infanzia**

Il decreto del MEF del 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2020, ha espressamente esteso l'obbligatorietà della trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese di istruzione diverse da quelle universitarie. Il decreto fissa i termini e le modalità per l'invio della comunicazione alla Agenzia delle Entrate. I soggetti interessati all'invio sono quelli che fanno parte del Sistema nazionale d'istruzione: le scuole statali e paritarie private e degli enti locali (articolo 1 della legge n. 62/2000) e quindi anche le scuole di infanzia (3-6 anni).

L'invio è facoltativo relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020 e nel 2021, ma diverrà obbligatorio dal 2022, quindi a partire il 28 Febbraio 2023.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno, le scuole dell'infanzia pubbliche e private saranno tenute a trasmettere i dati delle spese scolastiche sostenute dalle famiglie, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di predisporre il modello 730 precompilato.

Le regole operative saranno disciplinate da apposito provvedimento da emanarsi a cura dell'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione delle spese scolastiche dovrà contenere i dati degli oneri Detraibili ad es. le tasse di iscrizioni, le rette di frequenza, la spesa della mensa scolastica, le spese relative a gite e viaggi di istruzione, ed inoltre le informazioni relative all'alunno e al soggetto che ha sostenuto la spesa.

Dal punto di vista normativo, le spese scolastiche detraibili, **sostenute da persone fisiche**, sono indicate nel TUIR DPR 917/86 e precisamente:

- art. 15, comma 1, lettera e-bis), del citato testo unico delle imposte sui redditi, - prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese, fino ad un massimo di 800 euro per ogni figlio, per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni;
- art. 15, comma 1, lettera i-octies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, - prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali, senza limite di importo, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni

In egual misura gli istituti dovranno fornire gli estremi degli eventuali rimborsi erogati nel corso del periodo d'imposta precedente alla comunicazione, con l'indicazione dell'anno in cui la spesa rimborsata era stata sostenuta.

L'invio sarà obbligatorio anche da parte dei soggetti che erogano rimborsi relativi a spese di istruzione scolastica.

Per le comunicazioni trasmesse in via facoltativa (spese effettuate nel 2020 e nel 2021) non è prevista l'applicazione di sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, a meno che l'imprecisione determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione dei redditi precompilata ed in tal caso si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Alla luce di quanto sopra, il software **Ide@fism**, verrà aggiornato nei prossimi giorni.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del
Settore gestione scuola

dott. Giannino Zanfisi



Il Segretario nazionale

dott. Luigi Morgano

